

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole*) ... 149

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 152

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto n. 347 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 150

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (*Parere alla VIII Commissione*) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 151

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 151

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di in-**

**gresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.**  
**Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.**

**Atto n. 347.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti dell'atto, volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

Il termine di recepimento è fissato al 6 dicembre 2016. La delega al recepimento della direttiva 2014/95/UE è contenuta nell'articolo 1 e nell'allegato B alla legge di delegazione europea 2014, legge 9 luglio 2015, n. 114.

In estrema sintesi, le norme in commento individuano alcune categorie di imprese di grandi dimensioni che, in coe-

renza con le disposizioni europee, sono tenute a redigere e pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, contenuta nella relazione sulla gestione o in un documento separato, con la quale sono fornite informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Viene dunque disciplinato il contenuto di tale informativa, le modalità di pubblicazione e le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla violazione delle relative norme.

L'articolo 1 dello schema contiene le definizioni rilevanti all'applicazione delle norme introdotte.

L'articolo 2 individua l'ambito applicativo della nuova disciplina, in particolare chiarendo che sono tenuti a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli enti di interesse pubblico, ovvero società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni con specifici requisiti legati al numero di dipendenti ed alle caratteristiche dimensionali (stato patrimoniale e ricavi).

L'articolo 3 definisce il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

L'articolo 4 descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni.

L'articolo 5 disciplina la collocazione delle dichiarazioni e il relativo regime di pubblicità: gli enti obbligati possono includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno della relazione sulla gestione oppure pubblicare relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture.

L'articolo 6 descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

L'articolo 7 consente di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria.

L'articolo 8 reca la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 9 apporta le necessarie modifiche alla disciplina della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 123-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998).

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore delle norme in esame a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017 e fornisce indicazioni per la prima applicazione della disciplina così introdotta.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che recepisce pienamente la direttiva 2014/95/UE, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e**

**2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

**COM(2015)593 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.**

**COM(2015)594 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.**

**COM(2015)595 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.**

**COM(2015)596 final.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.**

**COM(2015)614 final.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche per l'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 388 recante il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (cosiddetta, direttiva ICT *InterCorporate Transfers*);

premessi che:

la direttiva 2014/66/UE ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea; a tal fine, lo schema di decreto – con apposite modifiche al Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) – introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori stranieri e provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia;

la disciplina *de qua* potrebbe rappresentare una leva di internazionalizzazione passiva, incoraggiando, per la più semplice circolazione intraunionale dei propri dipendenti, gli insediamenti e la

permanenza delle imprese extraeuropee negli Stati Membri;

considerato che:

il tema della mobilità dei lavoratori assume, nell'attuale contesto storico, una portata globale, anche in considerazione dei grandi flussi migratori che interessano il mondo; in via più generale, andrebbe riconsiderato l'ambito della migrazione economica e, in tal senso, occorrerebbe una riflessione per assumere interventi di semplificazione e di riduzione di vincoli all'ingresso di lavoratori e di lavoratrici nell'Unione Europea, anche come fattore di rinnovamento e di innovazione economico-sociale;

per la mobilità dei lavoratori europei si registra un significativo passo avanti con la Tessera Professionale Europea e le semplificazioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione, istituiti nel nostro Paese, che sono stati recepiti con tempestività (decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE);

sotto il profilo della compatibilità comunitaria, osservato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-*quinquies* del TU, in cui, al comma 17, le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal

questore), sono parzialmente coincidenti con le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta elencate al comma 15, laddove gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE non distingue tra cause relative al nulla osta e cause attinenti al permesso di soggiorno, disciplinando unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;

L'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-*sexies* del TU, in cui sono individuate cause di rifiuto o di revoca del nulla osta analoghe a quelle previste dal nuovo articolo 27-*quinquies*, comma 15, laddove l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE – con riferimento agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro – individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento al nuovo articolo 27-*quinquies* del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introdotto dallo schema di decreto, la coerenza delle disposizioni di cui ai commi 15 e 17, che individuano le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta e quelle di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal questore), con gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE che disciplinano unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;

b) valuti altresì il Governo, la coerenza delle cause di rifiuto o di revoca del nulla osta previste dal nuovo articolo 27-*sexies* del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introdotto dallo schema di decreto, con l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE che individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (COM(2015)614 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminato il pacchetto di atti dell’UE: « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final) »; « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello man-

cante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (COM(2015)614 final) »;

preso atto che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea con il pacchetto di atti in esame prevedono che si pervenga entro il 2025 al riciclaggio del 60 per cento di rifiuti urbani e che tale percentuale salga al 65 per cento entro il 2030; la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l’obbligo di riutilizzo e di riciclaggio è fissata invece al 70 per cento entro il 2020; contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi;

osservato che scopo fondamentale delle proposte è di promuovere l’evoluzione da un’economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di



un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono – a un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili;

rilevato come la Commissione europea si ponga in tal modo un obiettivo particolarmente ambizioso, che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di *leadership* nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici;

evidenziato inoltre come le misure proposte non rispondono soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propongono anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore

risparmio sia in termini di nuova occupazione;

considerato infatti che la Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**